

TI_GERICHTE 36.2007.149 vom 21. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2007.149_d20050621

FR: TI_GERICHTE 36.2007.149 du 21 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 36.2007.149 del 21 giugno 2005

Regeste

Indennità per perdita di guadagno in caso di malattia rifiutata poiché l'inabilità lavorativa, nel caso concreto, è dovuta ai postumi di un infortunio e non ad una malattia

Erwägungen

E. 10

kg gli dovrebbe essere evitato. 2.2 l'attività
attuale è ancora praticabile? Sì. 2.3 se sì in
che misura: Riterrei che considerando le limitazioni sopraccitate la capacità lavorativa del
paziente possa essere valutata intorno all'80%. 2.5

Presenta inoltre una diminuzione della
capacità lavorativa: No. 2.7 Da quando esiste
una limitazione della capacità del lavoro dal lato medico di almeno il 20%: Il paziente ha
sempre lavorato in misura completa. 2.8 Qual
è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro? Vedi punto 2.1 (...)

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Sì. 3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto
di lavoro dal punto di vista medico e che cosa bisogna tener soprattutto conto nel caso di
un'altra attività. Il paziente può sicuramente effettuare altre attività lavorative che gli
permettono di sedersi circa ¼ d'ora ogni 2-3 ore, che non lo costringono a portare pesi
superiori ai

E. 15

kg, in modo ripetitivo e soprattutto sulle scale. Queste attività potrebbero essere svolte in
misura completa durante l'arco di tutta la giornata. Osservazioni: Per quanto riguarda la
capacità funzionale residua, ritengo che per sollevamento e trasporto di carichi
medi-leggeri, per pesi dai 5- 10 kg sia ridotta, dai 10- 25 kg notevolmente ridotta, per pesi
dai 25 kg e oltre nulla. Per quanto riguarda la manipolazione di oggetti o attrezzi: normale
per oggetti leggeri di precisione e medi. Notevolmente ridotta per oggetti pesanti. Nessuna
limitazione di rotazione della mano. Per quanto riguarda la posizione di lavoro e dinamiche
particolari: normale con braccia elevate. Nessuna limitazione per quanto riguarda la
rotazione del tronco. Nessuna limitazione per quanto riguarda la posizione seduta ed in
avanti. Ridotta per quanto riguarda la posizione eretta e piegata in avanti. Notevolmente
ridotta per quanto riguarda la posizione inginocchiata-accovacciata con ginocchia in
flessione. Per mantenere la posizione statica seduta la situazione è normale. Vi è una
riduzione per la stazione eretta. Per quanto riguarda spostarsi e camminare, non vedo
limitazioni anche per tragitti lunghi o su terreno accidentato, salire o scendere le scale, a
parte che il paziente non debba portare ulteriori pesi. L'impiego delle due mani è possibile
normalmente. Non vi è nessun disturbo del mantenimento dell'equilibrio o del

bilanciamento." (Doc. AI 55/2-5) Nella sua proposta 27 giugno 2002 la dr.ssa _____ del SMR ha osservato: " La perizia del Dr. _____ permette di concludere che l'A. è abile nella sua attuale professione di cuoco e sul suo attuale posto di lavoro nella misura dell'80%; l'inabilità del 20% è dovuta alle limitazioni funzionali indicate al paragrafo 2.1. In altre attività l'abilità lavorativa può essere completa attenendosi alle limitazioni funzionali descritte al paragrafo 3.1." (Doc. AI 56-1) Con rapporto medico 15 dicembre 2003 il dr. _____, FMH in medicina generale, posta la diagnosi di " osteomielite cronica al III intermedio della tibia destra in seguito a frattura aperta causata da un incidente stradale " (sottolineatura del redattore), ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro al 50% a partire dall'8 ottobre 2003. Egli ha indicato che a causa di un aggravamento della situazione locale alla gamba nel corso del 2003 l'assicurato ha necessitato di cure antibiotiche. Il medico ha rilevato che a causa dei dolori l'interessato ha una ridotta capacità lavorativa, del 50% (4 ore al giorno), quale cuoco, attività da svolgere in piedi, mentre ha indicato che è difficile esprimere un parere riguardo ad una eventuale abilità lavorativa in altre attività, ritenendo necessario un accertamento professionale dettagliato, che tenga conto anche della sua minima scolarità (doc. AI 72-2+3). Nelle sue annotazioni 12 agosto 2004 il dr. _____ del SMR ha rilevato: " Trattasi di un _____, di professione cuoco, che soffre di osteomielite cronica al terzo intermedio della tibia a destra in esito da frattura del terzo medio distale tibiale a destra con osteosintesi, nel 1978. Stando alla perizia del Dr. _____ per conto della CV 1 (16.02.2004), è presente una osteomielite cronica al terzo intermedio della tibia destra in esito da frattura del terzo medio distale tibiale a destra con osteosintesi, nel 1978. Alla risonanza magnetica della gamba destra del 13.06.2003 vengono descritte immagini suggestive per un recidivo o sviluppo di osteomieliti a livello della vecchia frattura mediotibiale, presenza di un cloaca verso la regione cutanea antero-medialmente nonché presenza di piccole sequestrazioni ossee intramidollari. Questo esame radiologico viene ripetuto in data 04.12.2003, confermando l'osteomielite cronica al III° intermedio della tibia destra senza cambiamenti di rilievo rispetto al controllo del 13.06.03. Secondo lo specialista, l'attuale inabilità lavorativa al 50% è più che giustificata: la professione di cuoco svolta quasi esclusivamente in posizione eretta implica il carico continuo dell'arto inferiore che presenta un'osteomielite cronica documentata. Dal questionario per il DL risulta che l'A abbia lavorato al 100% dal 01.06.2002 al 31.10.2003, senza periodi di inabilità. Dagli atti all'incarto (perizia Dr. _____, rapporto Dr. _____) risulta che l'A abbia lavorato come cuoco nella misura del 50% dal 08.10.2003. L'A. è da ritenere inabile al 50% dall'08.10.2003." (Doc. AI 81-1, sottolineature del redattore) Con certificato medico

E. 19

agosto 2004 indirizzato all'Ufficio AI il dr. _____ ha osservato: " (...) L'assicurato in epigrafe soffre tuttora di un'osteomielite cronica al terzo intermedio della tibia destra in seguito ad una frattura aperta causata da un incidente stradale nel 1978. La situazione algica non è cambiata in questi ultimi tempi, ogni qual volta che il paziente cerca di aumentare la sua capacità lavorativa assistiamo ad un'esacerbazione dei disturbi a livello della gamba, con necessità di cura antibiotica pure a partire dal mese di giugno 2004. Come fattore aggravante è da menzionare un postumo di un incidente stradale con distorsione cervicale e sub-lussazione a livello dell'articolazione acromio-claveare sinistra con reazioni infiammatorie importanti persistenti." (Doc. AI 82-1, sottolineature del redattore) Nelle sue osservazioni 26 agosto 2004 il dr. _____ ha indicato: " L'A. soffre di una osteomielite cronica al terzo intermedio della tibia a destra in esito di frattura medio distale tibiale con

osteosintesi, nel 1978. Il carico prolungato e continuo è controindicato per la guarigione di tale affezione. La professione di cuoco, che necessita una posizione eretta, è dunque poco favorevole. In questa attività l'A. è da ritenersi inabile al 50 % (mezza giornata) dall'08.10.2003. In attività adeguate, che permettano all'A. di potere lavorare prevalentemente in posizione seduta, di non dovere camminare su lunghi tragitti, di non dovere spostarsi su terreni sconnessi, scivolosi o pericolosi, di non rischiare di picchiare gli arti inferiori contro angoli o oggetti taglienti, di non dovere salire o scendere spesso scalini, di non dovere portare spesso pesi di più di 5 kg , raramente di più di 10 kg , la capacità lavorativa dell'assicurato potrebbe essere del 75% a partire dall'08.10.2003." (Doc. AI 85-1) In data 1° settembre 2004 il dr. _____ ha rilevato: " Nella sua perizia ortopedica del 21.06.2002, il Dr. _____ aveva ritenuto come unica diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di stato dopo frattura e osteosintesi della tibia destra con sviluppo di una osteomielite cronica, con conseguente incapacità lavorativa come cuoco del 50% e di 0% in attività adatta che rispetti i limiti da lui elencati. Nel suo rapporto medico AI del 17.12.2003, il MC, Dr. _____, dava come unica diagnosi quella sopraindicata dal Dr. _____ ed indicava una CL del 50% dall'08.10.2003, quale cuoco. Nel rapporto medico AI del 19.08.2004, il MC riferisce che la situazione algica non è cambiata in questi ultimi tempi e che ogni volta che l'A. cerca di aumentare la sua capacità lavorativa si assiste ad un'esacerbazione dei disturbi a livello della gamba destra, con necessità di cura antibiotica pure a partire da giugno 2004. Non è tuttavia oggettivata la natura di questi disturbi, né la loro ripercussione sulla capacità lavorativa. È da notare che la nostra valutazione (26.08.2004) della capacità lavorativa concordava con quella del MC (rapporto 15.12.2003), concernente l'attività esercitata abitualmente (50%). Per quanto concerne il peggioramento dello stato di salute dell'A, il MC cita come fattore aggravante un postumo dell'incidente stradale del 1998 con distorsione e sub-lussazione a livello dell'articolazione acromio-claveare sinistra con reazioni infiammatorie importanti persistenti. Si tratta di un nuovo elemento patologico, mai preso in considerazione anteriormente nella valutazione della CL residua, che va dunque valutato attualmente con una perizia ortopedica (Dr. _____)." (Doc. AI 91-1) L'amministrazione ha quindi incaricato il dr. _____ di eseguire una nuova perizia specialistica. Nel dettagliato referto 14 ottobre 2004 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell'incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 6 ottobre 2004 – ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ stato dopo frattura e osteosintesi della tibia destra con sviluppo di un'osteomielite cronica attualmente fistolizzante. Asserite algie della gamba destra ” e le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato post-contusivo spalla sinistra senza lesioni traumatiche ossee o ligamentose dimostrate sia tramite MRI sia mediante l'esame clinico. Leggera ipercolesterolemia non trattata” (doc. AI 96-2+3). Il perito ha precisato che si è avverata la prognosi da lui indicata nel precedente referto peritale

E. 21

giugno 2002, nel senso che si è effettivamente verificata un'acutizzazione della sintomatologia con attivazione della fistola e ulteriore spurgo di pus (doc. AI 96-3). In merito alla capacità lavorativa il perito ha rilevato: " (...) B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO 1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati 2. ● a livello fisico Il paziente presenta un arto inferiore destro non caricabile al 100% nel senso che è costretto a sedersi saltuariamente per far riposare la gamba. ● nell'ambito sociale Nessuno. 3. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale 3.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato? In occasione della visita del 21.6.02 il paziente mi riferiva che nell'attuale posto di lavoro nel ristorante _____ a _____ il lavoro era relativamente leggero e quindi lo stesso poteva essere effettuato in misura completa. Da notare inoltre che allora la fistola non era attiva e il paziente accusava decisamente meno dolori. A quel periodo il paziente riferiva che poteva stare in piedi circa 3 ore e poi doveva riposarsi per circa 15 minuti. 3.2 Esatta

descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico Anche questa volta non trovo limitazioni per quanto riguarda gli arti superiori e la colonna lombare. Per quanto riguarda gli arti inferiori il paziente deve sedersi con una frequenza di ¼ d'ora - 20 minuti ogni 2 ore di lavoro. Non ha limitazioni per quanto riguarda il trasporto di pesi leggeri fino a 5 kg . Lievemente ridotta da 6 ai 10 kg . Ridotta dagli 11 ai

E. 25

kg , esigua oltre i

E. 26

febbraio 2008 l'attore ha trasmesso al TCA un certificato in cui il medico curante ha attestato che lo stato di salute del suo paziente è da attribuire ad una malattia e non ad un infortunio (doc. M). Sennonché, da una parte va evidenziato come il certificato del medico curante, scarno e non motivato, non contraddice quanto sopra esposto nella misura in cui l'inabilità lavorativa è dovuta alla osteomielite, ossia ad un "processo infettivo simultaneamente dell'osso e del midollo osseo, provocato da batteri piogeni (cioè quelli che determinano la produzione di pus). Ne esistono forme acute e forme croniche. Le prime sono causate in genere da Staphylococcus aureus (cfr. www.sapere.it), il quale però, come visto, è la conseguenza di un infortunio (la frattura della tibia causata dall'incidente del 1978). D'altra parte va evidenziato come secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico curante attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111). Ne discende che l'inabilità lavorativa al 50% è dovuta ad un disturbo della salute conseguenza di un infortunio e non di una malattia. L'assicuratore non è pertanto tenuto ad erogare prestazioni (cfr. art. 3 CGA 1998 e 2002). In queste condizioni la petizione va respinta. L'assicuratore chiede il pagamento di ripetibili in quanto è rappresentato da un legale. Per giurisprudenza costante di questo Tribunale, gli assicuratori vincenti in causa, anche se rappresentati da un avvocato, non hanno diritto a ripetibili (STCA del 5 agosto 2002, inc. 36.2001.60; STCA del 22 luglio 2003, inc. 36.2003.40; STCA del 24 luglio 2003, 36.2002.103). 2.7. L'attore chiede l'allestimento di una perizia atta a stabilire che l'inabilità lavorativa è dovuta a malattia e non, in modo preponderante, ad un infortunio (doc. I). Come visto in precedenza gli atti medici richiamati da questo Tribunale, completi, chiari e non contestati nel loro contenuto, sono sufficienti per poter decidere nel merito della causa. Ulteriori accertamenti, tra cui l'allestimento di una perizia, non modificherebbero l'esito del procedimento. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e

pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In queste condizioni il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. 2.8. L'attore chiede infine di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. Secondo l'art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3 prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." I presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono dunque adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata). Non è determinante che l'indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un'automobile. Secondo l'Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale. L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490). Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell'assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale ("prozessleitender Entscheid") non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.9. In concreto, a differenza di quanto giudicato in ambito AI (cfr. inc. 32.2006.36) l'istanza di assistenza giudiziaria va respinta già solo per il fatto che la causa, viste le chiare risultanze mediche circa l'origine dell'inabilità lavorativa, appariva sin dall'inizio priva di esito favorevole. Inoltre, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare che la causa avrebbe avuto la possibilità di esito favorevole, l'istanza andrebbe comunque respinta poiché l'interessato, per i motivi che seguono, non può (più) essere ritenuto indigente. Secondo la Tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l'importo base mensile per i coniugi è di fr. 1'550 al mese, a cui vanno aggiunti fr. 500 per il figlio che compirà _____ a fine marzo e fr. 350 per la figlia di _____. A questo importo va aggiunto un supplemento del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA. Dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge che l'interessato, nato nel _____, consegue attualmente un reddito di fr. 1'914 al mese, mentre la moglie percepisce fr. 3'048, per complessivi fr. 4'962 (doc. XI/Bis). Con questo importo l'attore deve far fronte a fr. 1'187 al mese di affitto oltre fr. 660 all'anno di conguaglio. Non sono invece stati indicati ulteriori oneri sociali (neppure di cassa malati, poiché, verosimilmente, visto il reddito imponibile, beneficiano del sussidio). Sulla base di quanto prodotto emerge un fabbisogno di fr. 1'242 (1'187 + 55 [660 : 12]), cui vanno aggiunti l'importo di fr. 1'550 (importo base mensile per coniugi) e fr. 850 (per i figli) che comprende le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001), per un importo complessivo di fr. 3'642. Aggiungendo il supplemento massimo del 25% al minimo esecutivo di fr. 2'400 (ossia fr. 600, con il 15% sarebbero fr. 360), si raggiunge un fabbisogno di fr. 3'000. Sommando l'importo di fr. 1'242, si ottiene la somma di fr. 4'242, nettamente inferiore rispetto alle entrate di circa fr. 4'962 al mese (1'914 + 3'048). Anche volendo aggiungere l'importo (massimo) di fr. 70 (al mese) per le spese di una motocicletta quali spese di trasferta per la moglie (cfr. II/4d della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo e punto 2.3 della tassazione 2006) e fr. 138 al mese per l'uso dell'automobile per il marito (cfr. tassazione 2006: 1'664: 12; cfr. tuttavia punto II/4d della

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo e punto 2.3 della tassazione 2006), il fabbisogno sarebbe comunque nettamente inferiore alle entrate (fr. 4'450, per una differenza di fr. 512). Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all'importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In particolare l'Alta Corte ha rilevato: " (...) 4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle complete per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50. 4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F. _____, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente)." (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)." Nell'evenienza concreta, considerato che l'attore ha un'eccedenza di circa fr. 700 mensili (rispettivamente fr. 500), anche la condizione dell'indigenza non è adempiuta. In queste condizioni il TCA ritiene che nella fattispecie non siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.

2.10. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1

LTF; cfr. anche l'art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l'art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.). Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso." In concreto l'attore chiede la condanna dell'assicuratore al pagamento di fr. 11'200 oltre interessi al 5% dal 1.1.2007. In queste condizioni non sono raggiunti i fr. 30'000 richiesti dalla LTF, neppure se si prendesse in considerazione l'importo di fr. 21'000 chiesto dall'attore alla Cassa con lettera dell'8 agosto 2007 per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 agosto 2007 (doc. V/Bis). Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.